

1186-774-1954-2010-2221-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2002

(Relatore: **BIANCHI CLERICI**, *per la maggioranza*)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1186, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIGNAFFINI, GAMBALE, BELLILLO, CARLI,
CHIAROMONTE, GIULIETTI, MELANDRI ***

Disposizioni in materia di organi collegiali
della scuola dell'autonomia

Presentata il 4 luglio 2001

* I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 774, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme concernenti gli organismi di partecipazione e di responsabilità e le strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 12 giugno 2001

n. 1954, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBALE, VOLPINI, BIMBI, CARRA, COLASIO, RUSCONI

Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia

Presentata il 14 novembre 2001

2010, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ADORNATO, BIANCHI CLERICI, BUTTI, GARAGNANI, RANIELI

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 21 novembre 2001

n. 2221, d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Norme in materia di organi collegiali della scuola

Presentata il 24 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che la Commissione cultura propone al voto dell'Assemblea è volto a rinnovare la disciplina relativa agli organi di governo delle istituzioni scolastiche, alla luce delle rilevanti innovazioni di carattere ordinamentale intervenute nel corso degli ultimi anni.

Finalità preminente dell'intervento è quella di ridefinire la composizione, le funzioni e le responsabilità degli organi collegiali operanti in seno alle scuole, per consentire loro il pieno esercizio dell'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo introdotta dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivamente disciplinata dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Allo stesso tempo, la revisione della disciplina sugli organi collegiali non può non tenere conto delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti che sono stati attribuiti agli *ex* « capi di istituto » (divenuti dirigenti scolastici, ai sensi del medesimo articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e dei successivi provvedimenti attuativi), compiti e responsabilità precisati e resi cogenti dal contratto recentemente siglato con le relative organizzazioni sindacali.

Infine, imprescindibile elemento di contestualizzazione della nuova disciplina è il riassetto delle competenze costituzionali in materia di istruzione che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117, da una parte ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva sulle norme *generali* in materia di istruzione e alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, dall'altra ha dato rilievo costituzionale all'autonomia delle istituzioni scolastiche già sancita a livello legislativo.

Anche tralasciando altri rilevanti interventi (come il riordino degli organi colle-

giali nazionali e periferici della scuola, disposto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233) ed a prescindere dalle prospettive delle riforme *in itinere*, appare comunque evidente la necessità di procedere a una profonda revisione della norme vigenti in materia di organi collegiali, che risalgono sostanzialmente al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e quindi a una stagione, culturale e politica — quella dei cosiddetti « decreti delegati » —, assai distante dalla realtà e dalle esigenze di rappresentanza e di efficienza che emergono dal nuovo contesto.

Sull'urgenza di una complessiva riforma della materia si è d'altronde registrato il più ampio consenso tra le forze politiche in Commissione. Passando all'esame degli aspetti procedurali che hanno condotto al testo oggi all'esame dell'Assemblea, va infatti in primo luogo rilevato come tutte le principali componenti politiche si siano fatte promotrici di proposte di legge di riforma degli organi collegiali: alla proposta di legge n. 774, del deputato Angela Napoli, presentata all'inizio della legislatura, si sono infatti successivamente aggiunte tre distinte proposte di legge d'iniziativa dei rappresentanti dei principali Gruppi di opposizione in Commissione — la n. 1186, Grignaffini ed altri, la n. 1954, Gambale ed altri, e la n. 2221, Titti De Simone — e una proposta di legge sottoscritta dal presidente della Commissione stessa e da tutti i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza (la n. 2010). L'urgenza dell'intervento era d'altronde così avvertita dai Gruppi di opposizione da spingerli a richiedere l'inserimento delle proposte di legge nel programma dei lavori dell'Assemblea all'interno della riserva di tempi e di argomenti garantiti alle minoranze dal Regolamento della Camera, con le conseguenze procedurali cui si farà cenno in seguito.

Concluso l'esame preliminare delle abbinare proposte di legge, la Commissione ha così proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto cui è stato affidato il compito di svolgere i necessari approfondimenti conoscitivi e di definire il testo da assumere come base per il successivo esame, verificando la possibilità di giungere alla redazione di un testo unificato rispondente alla condivisa esigenza di riforma della materia.

Il Comitato ristretto ha in primo luogo proceduto allo svolgimento di un intenso programma di audizioni informali, in cui sono state coinvolte tutte le principali organizzazioni sindacali della scuola, numerose associazioni professionali dei docenti e le più importanti associazioni dei genitori e degli studenti, oltre che i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Più in particolare, sono stati auditi i rappresentanti delle seguenti associazioni o organizzazioni: ANDIS, ANP, DIRPRESIDI, CGIL-Scuola, CISL-Scuola, COBAS, FIS, FNADA-ANQUAP, GILDA-UNAMS, SNADIR, SNALS, UIL-Scuola, UGL e UNICOBAS; AIMC, APEF, Associazione degli istituti statali di educazione, CIDI, DIESSE, DISAL, FNISM, Legambiente — scuola e formazione, Movimento di cooperazione educativa e UCIIM; AGE, AGESC, Alternativa studentesca, CGD, Forum delle famiglie, Gioventù studentesca, LIBAS, Movimento studenti padani, Scuola e costituzione, Studenti Net e Unione studenti; AIE; Conferenza dei presidenti delle regioni, Associazione nazionale dei comuni e Unione delle province d'Italia

Concluso il ciclo di audizioni informali, in seno al Comitato ristretto si è aperto il confronto sulla definizione del testo da adottare come base per il seguito dell'esame. Nonostante l'emergere di alcuni significativi punti di convergenza e di mediazione, all'esito di tale confronto è prevalsa la considerazione della non conciliabilità delle posizioni della maggioranza e delle opposizioni su alcuni aspetti, limitati ma decisivi per l'intera impostazione della riforma (*in primis*, il ruolo del dirigente scolastico all'interno del consiglio di istituto), e si è pertanto dovuto prendere

atto dell'impossibilità di giungere alla predisposizione di un testo unificato.

Pertanto, stante l'inserimento delle proposte di legge nel programma dell'Assemblea su richiesta dei Gruppi di opposizione, alla ripresa dell'esame in sede referente, in ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di riserva di tempi e argomenti per le opposizioni, ed alle indicazioni fornite dal Presidente della Camera con lettera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base la proposta di legge sulla quale verteva la richiesta dei Gruppi di opposizione — vale a dire la proposta n. 1186, a prima firma Grignaffini. L'adozione di tale proposta come base per il seguito dell'esame è quindi avvenuta in applicazione delle norme poste a tutela del diritto delle minoranze a concorrere nella definizione degli argomenti da trattare in Commissione e in Assemblea, e non corrispondeva a una indicazione di maggiore condivisione dei suoi contenuti rispetto alle proposte di legge ad essa abbinare. Il «vincolo» relativo all'adozione del testo base non poneva d'altronde limiti formali al potere di emendazione del testo da parte della maggioranza, così come è poi effettivamente avvenuto, tramite l'approvazione di una serie di emendamenti predisposti dal relatore, che hanno profondamente modificato il testo della proposta di legge n. 1186, avvicinandolo sostanzialmente a quello della proposta n. 2010, benché con una serie di significative differenze, scaturite a seguito del dibattito in Comitato ristretto e all'accoglimento di alcune osservazioni anche dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Il testo emendato è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il prescritto parere. Tra tali Commissioni, la XI (Lavoro), la XII (Affari sociali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non hanno espresso il parere, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con una condizione, recepita dalla Commissione (si veda l'articolo 10 del testo della Commissione).

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una condizione e una osservazione. La condizione, in particolare, non recepita nel testo licenziato per l'Assemblea, richiede di rendere meno puntuali e specifiche le disposizioni relative alla composizione e alle modalità di convocazione del collegio della scuola e alle modalità di individuazione del Garante dell'utenza, nonché le modalità di convocazione del collegio dei docenti, per non comprimere eccessivamente l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il parere della I Commissione investe direttamente un nodo fondamentale della riforma proposta, in cui si confrontano la necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche con quella, altrettanto rilevante, di garantire regole certe e omogenee su temi che, per la loro centralità ai fini della progettazione e dell'attuazione della nuova autonomia, non sembra possano essere lasciati a una regolamentazione disomogenea e potenzialmente arbitraria, in particolare per quanto riguarda le garanzie di rappresentanza. L'individuazione delle forme per il suo recepimento avrebbe quindi imposto la riapertura di un confronto generale sull'insieme del provvedimento e sugli equilibri tra i diversi organi di cui si prevede l'istituzione. La maggioranza della Commissione ha ritenuto non opportuno comprimere tale confronto nell'ambito dei tempi ristretti tra l'espressione del parere e il termine ultimo utile per la conclusione dell'esame in sede referente, stante il suo inserimento nel programma dell'Assemblea a partire da lunedì 4 marzo.

Sulle questioni toccate dal parere della I Commissione, pertanto, ci si è riservati di operare una successiva riflessione ai fini della discussione in Assemblea, con l'impegno a valutare e promuovere opportune modifiche delle norme in oggetto, per accentuarne il carattere di principio.

Va inoltre segnalato il parere favorevole con condizioni e osservazioni del Comitato per la legislazione — che si è espresso peraltro, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, sul testo base *prima* delle modifiche apportate dall'approvazione de-

gli emendamenti. Al riguardo, va evidenziato che molte delle condizioni e osservazioni di tale parere non appaiono utilmente riferibili alla nuova formulazione del testo, riguardando aspetti specifici della proposta di legge n. 1186. Risulta invece riferibile anche alla nuova formulazione la richiesta, non recepita, di utilizzare la tecnica della novella al vigente testo unico delle disposizioni relative alle scuole di ogni ordine e grado. Sul punto, la Commissione ha ritenuto di procedere a un'ulteriore riflessione per verificare la possibilità di conferire al Governo una delega per l'aggiornamento e il coordinamento delle norme del testo unico.

All'esito dell'*iter* sommariamente descritto, la Commissione ha licenziato per l'Assemblea il testo oggi in discussione.

Esso si basa sull'assunto di fondo che il nuovo assetto degli organi di governo delle istituzioni scolastiche debba valorizzare l'autonomia ad esse attribuita sulla base di un ristretto nucleo di disposizioni generali, valide sull'intero territorio nazionale e per tutti gli ordini e i gradi di scuole, cui si affiancano alcune disposizioni di principio, cui le regioni e le scuole stesse potranno dare attuazione secondo le rispettive e differenziate esigenze e competenze.

Nell'impostazione proposta, la nuova disciplina ridefinisce la composizione, le funzioni e i poteri degli organi delle istituzioni scolastiche autonome sulla base dei criteri di libertà, semplicità e responsabilità, lasciando peraltro alle singole istituzioni ampio spazio per esercitare la propria autonomia tramite l'apposito regolamento della scuola e le altre competenze attribuite ai diversi organi.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali cui si ispira l'intervento legislativo. Sono in primo luogo individuati i soggetti che concorrono al governo delle istituzioni scolastiche e il rapporto tra norme statali, potestà legislativa delle regioni e autonomia delle istituzioni scolastiche. Assai rilevanti sono i principi fissati dal comma 4, che richiama tra l'altro la necessità di valorizzare la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli studenti, la libertà di scelta dei genitori ed il

patto educativo tra famiglie e docenti. Si precisa inoltre che le nuove norme si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

L'articolo 2 individua gli organi di governo delle istituzioni scolastiche, oggetto dei successivi articoli, ivi compreso il dirigente scolastico, i cui compiti essenziali, definiti dalla legislazione vigente, sono richiamati all'articolo 3.

L'articolo 4 disciplina le competenze fondamentali del consiglio della scuola, che è organo di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Tra i compiti più rilevanti ad esso attribuiti si possono segnalare, oltre all'approvazione del bilancio annuale, la deliberazione del regolamento della scuola — cui è demandata la definizione della maggior parte degli aspetti attinenti al funzionamento dell'istituzione — e l'approvazione di eventuali accordi tra la scuola e soggetti esterni. Il piano dell'offerta formativa è invece predisposto dal collegio dei docenti, e sottoposto all'adozione del consiglio della scuola al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.

La composizione del consiglio della scuola è oggetto dell'articolo 5, che ne fissa in undici il numero dei componenti. Oltre al dirigente scolastico e al direttore dei servizi generali e amministrativi — che assumono rispettivamente la carica di presidente e di segretario del consiglio — ne fanno parte in primo luogo i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore, degli studenti. Il numero di tali rappresentanti è di tre genitori, tre docenti e due studenti nelle secondarie superiori e di cinque genitori e tre docenti nelle altre scuole (materna, elementare e media). Si prevede inoltre che faccia parte del consiglio anche un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali.

Con disposizione innovativa si prevede poi che il genitore che ha ottenuto più voti assuma la funzione di Garante dell'utenza. Questi, tramite strumenti quali risoluzioni o documenti di altra natura, è chiamato a

rappresentare in via continuativa il punto di vista e le esigenze degli utenti del servizio scolastico. Il Garante dell'utenza, inoltre, presiede il nucleo di valutazione disciplinato dall'articolo 9.

L'articolo 6 definisce i compiti del collegio dei docenti, cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, provvedendo in particolare all'elaborazione del piano dell'offerta formativa. Il collegio, che è presieduto dal dirigente scolastico, potrà liberamente definire le forme di articolazione interna che parranno ad esso necessarie per il migliore svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 7 demanda al regolamento della scuola la definizione delle sedi collegiali e delle modalità con cui i docenti procedono alla valutazione periodica e finale degli alunni.

L'articolo 8 stabilisce, in via di principio, che le istituzioni scolastiche debbano valorizzare la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della scuola, demandando al regolamento della scuola le forme attraverso le quali tale partecipazione si realizza. È, inoltre, esteso ai genitori il diritto di riunione e di assemblea già previsto per gli studenti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'articolo 9 istituisce, presso ciascuna scuola, un nucleo di valutazione del funzionamento dell'istituto. Tale organismo, di cui fanno parte il Garante dell'utenza, che lo presiede, un docente ed un esperto esterno, ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, anche alla luce delle priorità fissate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).

L'articolo 10, inserito in recepimento del parere della Commissione bilancio, dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare oneri per il bilancio dello Stato.

Infine, l'articolo 11 reca l'abrogazione delle norme del testo unico relative ai previgenti organi collegiali delle scuole.

Giovanna BIANCHI CLERICI,
Relatore per la maggioranza

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 1186,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

le disposizioni recate dalla proposta di legge siano riformulate sotto forma di novelle al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

all'articolo 15, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, si definisca più compiutamente l'oggetto della delega legislativa.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizioni con gli articoli 203 e 204 del citato testo unico, che disciplinano le istituzioni educative;

all'articolo 2, comma 2, la previsione secondo la quale « il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », appare generica; dovrebbe valutarsi, pertanto, l'opportunità di indicare in modo più specifico le norme cui si rinvia;

all'articolo 16, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio indicare il termine a decorrere dal quale risulta abrogata la previgente legislazione incompatibile con quella recata dal provvedimento in esame;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, le relative disposizioni non appaiono direttamente afferenti alla materia degli organi collegiali della scuola;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, la formulazione della disposizione appare incongrua (« L'assemblea [...] organizza e gestisce [...] una assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte »);

all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, in quanto il suo contenuto non appare chiaro.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 1186 riguardante gli organi collegiali della scuola,

preso atto che la disciplina della materia dell'istruzione nel nuovo assetto delineato dall'articolo 117, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 33 della Costituzione, è demandata alla competenza di tre diverse fonti, la legge statale, la legge regionale e le fonti di autoregolamentazione dei singoli Istituti scolastici,

ritenuto che quindi la fonte statale debba, a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera *n*), e terzo comma, della Costituzione intervenire in tale materia rispettando le competenze attribuite a questi altri soggetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia riformulato il disposto dell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 che disciplinano in maniera puntuale e specifica la composizione e le modalità di convocazione del Consiglio della scuola e le modalità di individuazione del Garante dell'utenza nonché l'articolo 5, comma 3, che disciplina in maniera altrettanto puntuale e specifica le modalità di convocazione del Collegio dei docenti, in quanto l'attuale formulazione appare lesiva delle competenze attribuite ad altri soggetti ed in particolare dell'autonomia dei singoli Istituti scolastici che non potrebbero tra l'altro riportare il numero dei componenti del Consiglio della scuola alle dimensioni delle Istituzione scolastiche e alle differenti esigenze organizzative e gestionali che ne discendono;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità della norma prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo la quale le disposizioni della presente proposta di legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla luce del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la materia delle norme generali sull'istruzione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. (Disposizione finanziaria).

Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1186

**Disposizioni in materia di organi collegiali
della scuola dell'autonomia**

ART. 1.

(Oggetto).

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione, la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Norme concernenti il governo
delle istituzioni scolastiche**

ART. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i principi della presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla presente legge.

4. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendi-

(Vedi articolo 2, comma 3).

3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i principi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli 6 e 7;
- c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
- d) la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni

mento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.

5. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della scuola.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. **Gli** organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a) **il dirigente scolastico;**
- b) **il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e 5;**
- c) **il collegio dei docenti di cui all'articolo 6;**
- d) **gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 7;**
- e) **il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9.**

(Vedi articolo 3).

(Vedi articolo 1, comma 5).

di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.

(Vedi articolo 2, comma 2).

ART. 3.

(Competenze del consiglio dell'istituzione).

1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:

a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;

b) adottare il piano dell'offerta formativa **dell'istituzione scolastica**, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

d) **determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;**

ART. 3.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

ART. 4.

(Consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

a) **delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;**

b) **adotta** il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

(Vedi lettera e));

soppressa;

e) approvare i documenti contabili fondamentali;

f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 13.

(Vedi lettera c)).

2. Il consiglio dell'istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione. Il consiglio resta in carica tre anni.

ART. 4.

(Composizione del consiglio dell'istituzione).

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.

c) **approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;**

d) **delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi.**

e) **approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.**

2. **Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.**

3. **In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.**

4. **Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.**

ART. 5.

(Composizione del consiglio della scuola).

1. **Il consiglio della scuola è composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e media e tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei servizi generali e**

2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.

3. La rappresentanza dei genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.

4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.

ART. 5.

(Competenze del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e profes-

amministrativi e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola.

(Vedi comma 1).

(Vedi comma 1).

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.

3. Il consiglio della scuola è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta del Garante dell'utenza di cui al comma 4.

4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera del consiglio della scuola, la funzione di Garante dell'utenza, con il compito di rappresentare, attraverso risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto di vista e le esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell'utenza è membro di diritto del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 e lo presiede.

5. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.

6. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.

ART. 6.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti **ha compiti di indirizzo, programmazione, coordina-**

sionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio dei docenti definisce ed approva:

a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il piano è comprensivo dei curricoli ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

b) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;

c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;

d) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

(Vedi articolo 6, comma 2).

(Vedi articolo 6, comma 1).

ART. 6.

(Composizione e articolazione del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari

mento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

(Vedi articolo 6, comma 3).

(Vedi articolo 6, comma 2).

e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.

ART. 7.

(Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione).

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'articolo 6.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

3. Il regolamento dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.

ART. 8.

(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea).

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.

ART. 7.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 8.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.

2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'assemblea, costituita da tutti gli studenti dell'istituzione, organizza e gestisce, in collaborazione con l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una conferenza annuale di istituto per elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche di istituto e, alla fine dell'anno scolastico, un'assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte.

ART. 9.

(Attività di verifica e di valutazione).

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.

2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche tenendo conto degli *standard* stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all'istituzione stessa.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Soppresso.

ART. 9.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).

Soppresso.

1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione in ordine alla qualità complessiva dell'offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal Garante dell'utenza di cui all'articolo 5, comma 4, nonché da un docente e da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, nominato dal consiglio della scuola.

3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Attività docente).

1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa e con le scelte relative al funzionamento degli organi collegiali, ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, disciplinati dai contratti collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera.

ART. 11.

(Attività amministrativa).

1. Il responsabile amministrativo è membro del consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è preposto alle funzioni amministrative e contabili dell'istituzione, con compiti di direzione dei servizi generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

ART. 12.

(Organi collegiali di rete).

1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

d'istruzione, decidano di collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione collegiale comune.

2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

ART. 13.

(Regolamento dell'istituzione).

1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c).

ART. 14.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 15.

(Disposizioni di coordinamento).

1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di esercizio della delega.

Soppresso.

ART. 10.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Soppresso.

ART. 16.

(Disposizioni finali e abrogazioni).

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento, di cui all'articolo 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione stessa.

2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, limitatamente alle parole da: « il consiglio di intersezione » fino a: « di classe », 44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.

ART. 11.

(Abrogazioni).

Soppresso.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.

€ 0,52



14PDL0022850